

Statuto dell'Associazione
"DIS-EQUALITY-TUTTI DIVERSAMENTE UGUALI- APS"

TITOLO I

DEFINIZIONE E SCOPI

Articolo 1 - Denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ("Codice del Terzo Settore") e successive modificazioni ed integrazioni, nella forma di associazione giuridica non riconosciuta, una Associazione di Promozione sociale, ente del terzo settore, denominata: "DIS-EQUALITY-TUTTI DIVERSAMENTE UGUALI - APS", con sede legale nel Comune di Trieste, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma 1, l'Associazione esercita in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, le seguenti attività di interesse generale (così come definite dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017):

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, numero 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, numero 104, e alla Legge 22 giugno 2016, numero 112, e successive modificazioni.

Per il perseguimento degli scopi sociali, l'Associazione svolge alcune delle seguenti attività di interesse generale:

- 1) Promuovere l'inclusione e l'accessibilità delle persone con disabilità alle discipline nautiche in modo continuativo.
- 2) Promuovere l'inclusione e l'accessibilità delle persone con disabilità alla musica alla pittura e fotografia.
- 3) Promuovere l'organizzazione di viaggi escursioni e gite per persone con disabilità.
- 4) Promuovere l'organizzazione di eventi, conferenze e congressi sul tema delle fragilità.
- 5) Promuovere l'attività di volontariato e coscienza nelle attività scolastiche.
- 6) sostenere l'inclusione sociale delle persone con fragilità o in condizioni di svantaggio e promuovere la tutela dei

bilancio.

TITOLO II

AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO

Articolo 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);

9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017. È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 8 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di controllo, ove nominato, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 bis e seguenti del Codice Civile.

~~L'attività volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere~~

notata nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.

La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell'interessato e deve contenere l'indicazione del nome, del cognome, della residenza, della data e del luogo di nascita, del codice fiscale nonché dei recapiti telefonici e dell'indirizzo di posta elettronica, nonché la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l'assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all'assemblea il riesame della propria decisione.

In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Articolo 6 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio non è trasmissibile né per atto tra vivi, né per successione a causa di morte e si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per un anno, oppure trascorsi due mesi dal sollecito;
- per esclusione:
 - in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - nel caso arrechi danni materiali o morali all'Associazione;
 - in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.

Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio direttivo.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facol-

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, se istituito;
- il Revisore Legale dei Conti.

Ai componenti degli Organi sociali - ad eccezione di quei componenti dell'Organo di controllo e del Revisore Legale dei Conti, ove nominati - non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 9 - L'Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

E' possibile prevedere la partecipazione tramite mezzi di telecomunicazione o in via elettronica (art. 24 c.4/117) purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Articolo 10 - Convocazione e intervento degli associati

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, purché nell'ambito della Regione Friuli Venezia - Giulia a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, almeno 15 giorni prima della data della riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima convocazione e dell'eventuale secon-

prio o per delega, di almeno metà degli associati.

Articolo 12 - Quorum deliberativi

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.

Salvo quanto infra previsto per le delibere aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole dei tre quarti degli associati presenti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Il voto si esercita in modo palese.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Ogni socio dovrà astenersi dalla votazione su provvedimenti che lo riguardino direttamente.

Art. 13 - Competenze

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello statuto sociale;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio.

In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo, ove nominato.

Le votazioni si faranno per appello nominale od a voti segreti: hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone. Per la validità delle adunanze non è computato chi avendo interesse personale, non può prender parte alle deliberazioni.

Il Consiglio, al fine di promuovere la più ampia partecipazione dei membri e garantire il corretto e continuativo assolvimento delle funzioni amministrative dell'Associazione, può riunirsi a distanza, mediante l'utilizzo di modalità telematiche, sempre che sia garantita la possibilità di verificare con certezza l'identità dei soggetti intervenuti.

Gli strumenti informatici utilizzati devono essere noti a tutti i componenti dell'Organo e devono garantire la corretta e contestuale partecipazione alla riunione, il diritto di intervento alla discussione dei punti posti all'ordine del giorno nonché il diritto di voto per ogni consigliere.

Il Consiglio Direttivo è di regola convocato almeno una volta l'anno e ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste al comma 6 dell'articolo 26 del D.Lgs. 3 luglio 2017, Numero 117 (Codice del Terzo Settore), a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

I componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. 3. Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti del Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso, sono tenuti ad avvisare il Consiglio, astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti del Consiglio Direttivo rispondono nei confronti

conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L'organo di controllo, quando nominato, svolge le funzioni ed esercita i compiti di cui all'articolo 30, commi 6, 7 e 8, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche ed integrazioni. Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, l'Organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti; in tal caso, l'Organo di controllo è costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.

La funzione di componente dell'Organo di controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

Nel caso di nomina di un Organo di controllo in forma collegiale, le decisioni del medesimo sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 19 - Revisore legale dei conti

Salvo quanto previsto dal precedente articolo 18 la nomina del Revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall'art. 31 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

La nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti spetta all'assemblea degli associati, i quali, in occasione della nomina, dovranno stabilire se affidare l'incarico ad un revisore legale dei conti ovvero ad una società di revisione legale.

Il Revisore legale dei conti o la società di revisione legale eventualmente nominati restano in carica due anni e sono rinominabili.

La nomina di un Revisore legale dei conti o della società di revisione legale è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), e può,

risce circa l'andamento economico e gestionale dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato deve essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea degli associati entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e deve essere depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione, con l'indicazione degli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi eventualmente attribuiti a qualsiasi titolo ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di controllo, ai Dirigenti nonché agli associati.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, esclusa ogni loro distribuzione a favore degli associati.

Articolo 23 - Volontari

L'Associazione potrà avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, di volontari, così come definiti dall'articolo 17, comma 2, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore); i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale dovranno essere iscritti in un apposito registro.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Si applica al riguardo la disposizione dell'articolo 17, comma 4, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Nel caso in cui l'Associazione si avvalga di volontari, gli stessi devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica al riguardo la disciplina di cui agli articoli 17 e 18

iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

In caso scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Statale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all'articolo 45, comma 1, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore operanti in identico o analogo settore, secondo le disposizioni stabilite nella delibera assembleare di scioglimento. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la disciplina di cui all'articolo 9 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Art. 28 - Rinvio

Per quanto non espressamente indicato nel presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si osserveranno le disposizioni di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), nonché le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione.